

2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

*Art. 4-decies. - (Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123).* – 1. Al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 2, le parole: ", alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18" sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: "In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18," sono soppresse;

c) all'articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso è soppresso;

d) all'articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole: "articoli 5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5";

e) all'articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 'Norme in materia ambientale' " sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni,"; dopo la parola: "182" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai commi 4 e 5"; dopo la parola: "193" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai rifiuti non pericolosi"; le parole: "194, limitatamente ai commi 5 e 6," sono soppresse; dopo la parola: "208" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei commi 1 e 11"; dopo la parola: "212" le parole: "limitatamente ai commi da 5 a 13" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate";

f) all'articolo 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*"1-bis.* Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste"».